

## REGIONE PIEMONTE

### LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2012, n. 14

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali). Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna).**

(GU n.5 del 2-2-2013)

#### Art. 1

Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 11/2012

1. Dopo il comma 11 dell'art. 12 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali) e' aggiunto, infine, il seguente:

«11-bis. Le forme associative createsi a conclusione del procedimento di cui al presente articolo, nella fase di prima costituzione, e comunque non oltre il termine perentorio del 31 marzo 2013, si avvalgono delle strutture della comunita' montana al fine di garantire la prosecuzione delle funzioni e dei servizi».

#### Art. 2

Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 11/2012

1. Al comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale n. 11/2012, la parola "novanta" e' sostituita dalla parola "sessanta".

2. Al comma 9 dell'art. 15 della legge regionale n. 11/2012, la parola "centottanta" e' sostituita dalla parola "novanta".

#### Art. 3

Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 11/2012

1. Alla rubrica dell'art. 18 della legge regionale n. 11/2012, la parola: "preesistenti" e' abrogata.

2. Al comma 3 dell'art. 18 della legge regionale n. 11/2012, la parola: "preesistenti" e' abrogata.

3. Al comma 6 dell'art. 18 della legge regionale n. 11/2012, la parola: "preesistenti" e' abrogata.

4. Al comma 7 dell'art. 18 della legge regionale n. 11/2012, la parola: "preesistenti" e' abrogata.

5. Al comma 8 dell'art. 18 della legge regionale n. 11/2012, la parola: "preesistenti" e' abrogata.

6. Al comma 9 dell'art. 18 della legge regionale n. 11/2012, la parola: "soppresse" e' abrogata.

7. Al comma 10 dell'art. 18 della legge regionale n. 11/2012, la parola: "soppresse" e' abrogata.

#### Art. 4

Modifiche al capo IX della legge regionale n. 11/2012

1. Alla rubrica del capo IX della legge regionale n. 11/2012, dopo le parole " Disposizioni finali", sono inserite le seguenti: "e transitorie".

#### Art. 5

Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 11/2012

1. Alla rubrica dell'art. 21 della legge regionale n. 11/2012, dopo le parole "Disposizioni finali, sono inserite le seguenti "e transitorie".

2. Dopo il comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 11/2012, e' aggiunto il seguente:

«2-bis. Nelle more del procedimento di cui all'art. 12 nonche' durante la fase di liquidazione delle attuali comunita' montane, e comunque non oltre il termine perentorio 31 marzo 2013, il rispetto dell'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali dei comuni di cui all'art. 14, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, puo' essere garantito anche attraverso la gestione delle suddette funzioni da parte delle comunita' montane».

#### Art. 6

Modifiche all'art. 50 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 50 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna), come modificato dall'art. 19 della legge regionale n. 11/2012, le parole "dalle imprese" sono sostituite dalle seguenti "dai soggetti obbligati".

#### Art. 7

##### Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge e' dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 18 dicembre 2012

p. il Presidente  
il Vice Presidente  
Cavallera

(Omissis)